



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

Al Ministero della Transizione Ecologica
cress@pec.miniambiente.it
va@pec.miniambiente.it
va@PEC.mite.gov.it
terzoli.silvia@mite.gov.it

e p. c.

a Tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati:

ARPA Molise
Via Ugo Petrella
86100 Campobasso
arpamolise@legalmail.it

Regione Molise
Dipartimento II
Servizio tutela e Valutazioni Ambientali
Via Nazario Sauro, 1
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Provincia di Campobasso
provincia.campobasso@legalmail.it

Comune di Montenero di Bisaccia
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it

Comune di Mafalda
comune.mafaldacb@legalmail.it

Alla Regione Molise II Dipartimento
Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna
e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise IV Dipartimento
Servizio Pianificazione
e Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico delle costruzioni
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise IV Dipartimento
Servizio Geologico
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise
Servizio Programmazione Politiche Energetiche
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla Regione Molise II Dipartimento
Servizio Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise II Dipartimento
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e marittime, Idrico Integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 8190] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza di 51,08 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Montenero di Bisaccia (CB) e Mafalda (CB). Proponente: NEW SOLAR 2 S.R.L. – **Osservazioni**

In riferimento al Progetto in oggetto

si osserva e si comunica che

contrariamente a quanto affermato dalla proponente NEW SOLAR 2 S.R.L. nelle conclusioni del suo ELABORATO 030400_SIA STUDIO DEGLI IMPATTI CUMULATIVI (a pag.5 di 5) *“Dalle Analisi condotte nel paragrafo precedente si può affermare che l'effetto cumulativo che la costruzione del nuovo Impianto Solare Fotovoltaico andrà ad apportare è praticamente inesistente, soprattutto in considerazione degli enormi benefici in termini di produzione di energia sostenibile”, le aree interessate verrebbero seriamente danneggiate dall'effetto cumulo.*

L'area individuata ha una forte vocazione agricola, assoggettata a diversi marchi di qualità, DOP olio e vino che verrebbero fortemente danneggiate dal **“cumulo”** degli impianti che si sta verificando in quel comprensorio, andando ad alterare fortemente il **“paesaggio agricolo”** risorsa preziosa per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, gli **“enormi benefici”** a cui fa riferimento la NEW SOLAR 2 S.R.L. contrastano con il principio secondo il quale le opere dichiarate pubbliche hanno come fine il miglioramento delle condizioni sociali di tutti, ed invece, tale impianto determinerà la perdita di un area **“caratterizzata da un elevata capacità d'uso del suolo”**, area tra quelle specificamente elencate ed individuate dall'Allegato 3 lettera f, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 pubblicato nella G.U. n. 219 del 18 settembre 2010, che va a costituire un **“capitale fondiario”** su cui si regge l'economia di quel territorio trattandosi, come già detto, di un'area a forte vocazione agricola ed altamente vocata a dare marchi di qualità perché inserita in diversi disciplinari di produzione di prodotti a marchio DOP (tipo DOP Vino “Biferno”, “Molise”, “Tintilia”)

Il progetto, seppur proposto come agrovoltaiico, da una attenta analisi della relazione agronomica (ELABORATO 025400_IMP PIANO AGRONOMICO) ha la **“parte energetica”** predominante su quella **“agricola”** sia in termini reddituali che come superficie interessata, parametri

che necessariamente devono essere presi in considerazione in una procedura di VIA avendo la stessa, tra le altre, *“la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”*.

Gli impianti di produzione da fonte rinnovabile sono necessari ma bisogna che siano il più possibile compatibili con l'ambiente e **con gli altri usi del territorio tenuto conto concretamente** dei vincoli normativi, di cui di seguito se ne richiamano alcuni:

- **Art. 12 comma 7 del D.Lgs n. 387/2003** prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici ma **“nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo”**

- **Allegato 3 paragrafo 17 punto f) del Decreto 10 settembre 2010** – Criteri per l'individuazione di **AREE non idonee** – [...] le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, **caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo**; [...] (punto richiamato anche all'art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77);

- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017** recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione”, dove al punto 7.8.1 “Proposte per le Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise *“per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo: [...] esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse (cave, discariche, ecc.)”*;

- **PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC) (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Dicembre 2019)** “.....a pag. 56 descrive l'approccio da seguire nell'individuazione dei siti per le concessioni che deve essere: *“ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili ad uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale;*

- **Art. 20 punto 3 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199** - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. *“ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.”*

A nostro avviso, inoltre, non c'è coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrovoltai (LGIA), in particolare il rispetto dei seguenti punti:

- [...] **Soggetto A:** *Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di*

contenere i propreti di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il **fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola**, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

- **Soggetto B:** Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agro-voltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC. [...] (Pag. 29 LGIA)

- [...] A.1 Superficie minima per l'attività agricola - Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agro-voltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell'attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola. Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agro-voltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la **renda significativa rispetto al concetto di "continuità"** dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021) [...] (pag. 20 LGIA)

- [...] al par. 2.5 a pag. 26 delle LGIA "•2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione)."

- [...] D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate [...]. (Pag. 25 delle LGIA)

- a pag. 15 delle LGIA suggerisce ancora che: "l'installazione di impianti agro-voltaici si pone come possibile soluzione per il rispetto dei requisiti suddetti. D'altronde, ai fini della conservazione della PAC, va considerata l'ipotesi che, da un punto di vista reddituale e in base alle scelte imprenditoriali, l'attività agricola diventi marginale rispetto all'attività economica legata alla produzione di energia fotovoltaica, con quest'ultima che potrebbe rappresentare l'attività economica principale del beneficiario. In particolare, va tenuto conto del fatto che l'importo annuo dei pagamenti diretti, vale a dire della sola componente di sostegno al reddito degli agricoltori garantita dalla politica agricola comunitaria (PAC), **deve essere almeno pari al 5 % dei proventi totali** ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove"


- Nell'Elaborato "025400_IMP_R_Piano_Agronomico", inoltre, si prende atto che l'attività agricola è fortemente ridotta e marginale rispetto all'intero progetto in contrasto con quanto prevedono le linee guida in riferimento al mantenimento dell'indirizzo produttivo - "Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo **di valore economico più elevato**" (Pag. 23 LGIA)

Pertanto, per quanto su detto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 si osserva che è da valutare il significativo "consumo di suolo" (risorsa finita e non rinnovabile) in quanto l'area individuata ad ospitare il progetto rientra fra le aree "caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo", (come evidenziato nella **Carta dei Vincoli Agricoli** della Regione Molise allegata al PEAR - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise) e la perdita ne potrebbe determinare in quel contesto un "impatto ambientale significativo e negativo", determinato anche, e soprattutto, da una non "equa distribuzione dei vantaggi".



Regione Molise

- Basso
- Medio
- Elevato
- Eccezionale



Con produttività agricola

0 5 10 20 km

n. 2 – Carta dei vincoli paesaggistici con la definizione del vincolo agricolo

L/P

Il Dirigente

Dott. Gino Cardarelli